

Dupli I
27/1/2015

L. SIG. SINDACO
COMUNE di ASSORO.

- Il sottoscritto, Capixxi Giuseppe,
comunica alle S.V. di essere indegato,
per le funzioni proprie al mandato di
Sindaco di Assoro, nel procedimento penale
di cui all'oggetto e visto di conclusione
delle indagini.

Così la presente comunica, oltre, alle
S.V. di aver nominato quali propri difensori
l'Avv. CARILLO TASTROIANI e AUGUSTO MORRIGIO,
entrambi del foro di Cune. e ciò al
fine del rimborso delle parcelle professionali
all'esito del suddetto procedimento penale.

Restanti saluti.

Giuseppe Capixxi



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Enna**

AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI

~ art. 415 bis c.p.p. ~

Il Pubblico Ministero,

visti gli atti del procedimento penale in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., nei confronti di:

CAPIZZI Giuseppe n. Assoro l'8 luglio 1955, ivi residente in Via Sandro Pertini n. 32 –

GIANGRECO Sibilla n. Leonforte il 3 febbraio 1982, residente a Assoro in Via San Vincenzo n. 11 –

ANFUSO Vittorio n. Troina il 30 ottobre 1967, residente a Assoro in Via Gramsci n. 37/13 –

PROVITINA Valerio n. Enna il 30 maggio 1979, residente a Assoro in Via Salvator Allende n. 3/A –

Tutti assistiti e difesi dall'Avvocato Agostino Mongioj del foro di Nicosia, con studio in Cerami in Corso Roma n. 106 – tel. 0935.931028 – 338.2763138 – *difensore di ufficio* –

INFORMA

le persone sopraindicate che questo Ufficio sta procedendo ad indagini in ordine al reato di seguito indicato e le si

INVITA

ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, avvertendole che in difetto saranno assistite dal difensore di ufficio sopra indicato che hanno l'obbligo di retribuire;

INVITA

- qualora non si sia già provveduto – a dichiarare od eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.

AVVISA

- che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa da difensore o trasmessa con raccomandata;
- che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge tra cui in particolare: di presentare memorie istanze, richieste e impugnazioni; ad ottenere l'assistenza di un interprete se straniero; a conferire con il difensore anche se detenuto; di ricevere avvisi e notificazioni; di togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto da difensore prima che, in relazione allo stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice; di richiedere a proprie spese copia degli atti depositati; di presentare istanza di patteggiamento; di rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero; di presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge; di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico;
- che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che in caso di insolvenza si procederà ad esecuzione forzata;

- che ai sensi e per gli effetti di cui alla L.30.8.1990 n. 217 potrà essere richiesta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge ed in particolare che secondo l'art. 3 della legge stessa:

1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.368,24.-
2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di lire due milioni per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi;

AVVISA

ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., che questo Ufficio sta procedendo a suo carico ad indagini in ordine al seguente reato:

del delitto previsto e punito dall'art 110, 323 cp perché in concorso tra loro, CAPIZZI, in qualità di Sindaco del Comune di Assoro, e PROVITINA, ANFUSO, GIANGRECO, in qualità di assessori della giunta dello stesso Comune, quali pubblici ufficiali e, al contempo, quali soggetti sottoposti al pagamento dell'imposta TARSU a favore del suddetto Comune, nell'esercizio delle loro funzioni, in violazione di legge ordini e regolamenti e segnatamente del TU 267/2000 e ss modifiche e del decreto legislativo 22/97 e comunque del dovere di astensione previsto dall'art. 78 TU 267/2000, al fine di conseguire un ingiusto profitto, rappresentato dal mancato pagamento dell'imposta suddetta, deliberavano il provvedimento n. 18 del 3 marzo 2010, approvando il ruolo TARSU, per l'anno 2009/2010, ammontante ad euro 264.394,24.-, nel contenuto trasmesso dall'ATO Enna Uno Spa, omettendo scientemente di controllarne preliminarmente il contenuto e di disporre i dovuti aggiornamenti e, in particolare, tra gli altri, di inserire il proprio nominativo nell'elenco dei contribuenti tenuti al pagamento della tassa suddetta, così omettendo di versare le somme dovute a tale titolo, poi quantificate, per l'anno 2009/2010, nella determina n. 898 del 2011, afferente il ruolo suppletivo della TARSU per l'anno 2009/2010, nella quale veniva indicato il nominativo degli imputati con l'indicazione dell'ammontare dell'imposta non versata per il solo anno 2009, senza applicazione di alcuna sanzione. Fatto commesso in Assoro il 3 marzo 2010.

che sono concluse le indagini preliminari e pertanto

COMUNICA

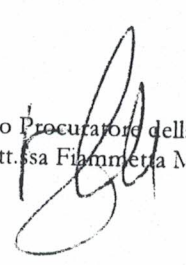
- che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna (EN) e che le persone sottoposte alle indagini ed il loro difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;
- che le persone sottoposte alle indagini ed il difensore hanno facoltà, presso la medesima segreteria ed entro il termine di 20 (venti) giorni, di presentare memorie, di produrre documenti, di depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, di chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposta ad interrogatorio;

DISPONE

la notificazione del presente avviso all'indagato presso la sua residenza a mezzo degli Ufficiali giudiziari competenti agli indagati e al difensore.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Enna il 20 ottobre 2014

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Fiammetta Modica



Tribunale di ENNA

U.N.E.P.

Relata di Notifica

Numero R.G.: **136/13**

Numero Cronologico: **BAG/0/16422**

A richiesta di chi in atti Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio intestato, ho notificato quanto precede a:

**CAPIZZI GIUSEPPE .
VIA SANDRO PERTINI 32**

94010 ASSORO (EN)

*inviando copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art.
170 c.p.p. e L. 890/82*

con raccomandata AR numero: **781338811459**

spedita dall'Ufficio Postale del Centro Servizi di CATANIA.

ENNA li, 30/10/2014

L'Ufficiale Giudiziario

UFFICIALE GIUDIZIARIO



000024735617



COMUNE DI ASSORO

Provincia Regionale di Enna

PROT. 810 DEL 12 FEB. 2015

OGGETTO: Richiesta Patrocinio Legale .

ALL' AVV. GIUSEPPE CAPIZZI
VIA SANDRO PERTINI N. 32
94010 ASSORO (EN)

Si riscontra la nota di pari oggetto, acquisita al n/s protocollo in data 28/01/2015 al n. 561, significandosi che allo stato non è possibile accogliere la Sua richiesta, intesa ad ottenere il gradimento, da parte di questo Comune, del difensore di Sua fiducia e di conseguenza del patrocinio legale, poiché dall'avviso delle conclusioni delle indagini si appalesa un conflitto di interesse.

Resta inteso, che all'esito del processo la S/S può presentare altra istanza per ottenere il rimborso delle spese sostenute, limitate ad un solo legale.

L'occasione è grata per porgerLe Cordiali Saluti

Assoro li 12 FEB. 2015

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

(Dott. Antioco Pau)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Filippo Ensabella)



30/12/2015

AL SIG. SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI ASSORO

DOTT. FILIPPO ENZABELLA

PROTOCOLLO N° 9920 DEL 30 DIC. 2015

AL RESPONSABILE DEL PRIMO SETTORE

DOTT. ANTIOCO PAU

Il sottoscritto, Avvocato Giuseppe Capizzi, nato ad Assoro il 08.07.1955 ed ivi residente in via Sandro Pertini, 32, premesso che:

- nella qualità di Sindaco *pro tempore* (2008-2013) di codesto Comune è stato indagato nel procedimento penale n. 136/2013 R.G.N.R. per il reato di cui agli articoli 110 e 323 c.p.;
- che a seguito di avviso di conclusione delle indagini notificato con atto del'08.11.2014 a cura della Procura della Repubblica di Enna, il sottoscritto chiedeva a codesto Comune con atto assunto al protocollo in data 28.01.2015, n. 563, il patrocinio legale per la difesa obbligatoria nel suddetto procedimento penale nominando, all'uopo, proprio difensore l'Avvocato Camillo Mastroianni del foro di Enna;
- che il proprio difensore, nei termini, ha espletato il proprio mandato difensivo;
- che il procedimento penale nei confronti del sottoscritto si concludeva con decreto di archiviazione avendo ritenuto il GIP "infondata l'accusa";
- tutto ciò premesso, il sottoscritto chiede il rimborso dell'onorario difensivo come da relazione dell'Avvocato Camillo Mastroianni che, unitamente alla richiesta di archiviazione del P.M. e del pedissequo decreto di archiviazione del GIP, alla presente si allega;
- con riferimento all'asserito **conflitto di interessi** di cui alla nota delle SS. LL. che si riscontra, si ritiene evidenziare l'insussistenza di tale conflitto in quanto l'atto amministrativo oggetto di indagine penale, a seguito di esposto – denuncia da parte dell'ex consigliere comunale Bruno, è atto di carattere generale ed obbligatorio e l'accusa formulata nei confronti del sottoscritto è stata accertata essere "infondata";
- in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Si allega alla presente "Relazione per richiesta di liquidazione di parcella professionale" del proprio difensore, Avvocato Camillo Mastroianni, con i relativi provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Assoro, 28.12.2015

Avv. Giuseppe Capizzi

Studio Legale Associato "Serafino Mastroianni"
degli Avvocati Camillo Francesco Mastroianni,
Santi Mastroianni e Marilina Giovanna Mastroianni

Patrocinio in Cassazione. Codice Fiscale e Partita IVA 01131630863.

Studio assicurato per la responsabilità civile professionale.

Sede principale: Enna, Via G. Marchese, 2. Sede secondaria: Catania, Via A. Mario, 32.
Telefax 0935501274 - 0935501384. Posta elettronica: "studiolegalemastroianni@tin.it"
Posta elettronica certificata: "studiolegalemastroianni@avvocatopec.com".

Relazione per richiesta di liquidazione di parcella professionale

Il sottoscritto **Avv. Camillo Francesco Mastroianni**, nato a Enna in data 12.08.1965, con studio in Enna, Via Giuseppe Marchese n. 2, codice fiscale MST CLL 65M12 C342Z, patrocinate in Cassazione, associato dello Studio Legale Associato "Serafino Mastroianni" degli Avvocati Camillo Francesco Mastroianni, Santi Mastroianni e Marilina Giovanna Mastroianni (codice fiscale e partita IVA n. 01131630863), regolarmente iscritto all'Albo degli Avvocati di Enna, relaziona Codesto Spettabile Ente, in ordine all'attività prestata per la rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio in favore del dott. Giuseppe Capizzi, nato a Assoro in data 8.07.1955, ivi residente in Via Sandro Pertini n.32, indagato nel procedimento penale portante il n. 136/2013 R.G.N.R., e 658/2013 R.G. GIP. Enna.

Giudizio penale conclusosi con decreto di archiviazione, su conforme richiesta del Signor Procuratore della Repubblica, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna, dott. Calogero Commandatore, in data 17.01.2015.

Precisa che, con il predetto decreto il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Enna, ha disposto l'archiviazione del procedimento perché l'accusa è infondata.

Sottolinea che, nel determinare l'onorario dovuto dal cliente, ha tenuto conto della natura, complessità e gravità della causa nonché del numero e dell'importanza delle questioni trattate, oltre che del favorevole esito ottenuto.

Precisa, altresì, che, nonostante la complessità del processo, l'onorario è stato calcolato ai minimi della tariffa professionale (D.M. 55/2014).

**Studio Legale Associato "Serafino Mastroianni"
degli Avvocati Camillo Francesco Mastroianni,
Santi Mastroianni e Marilina Giovanna Mastroianni**

Patrocinio in Cassazione. Codice Fiscale e Partita IVA 01131630863.

Studio assicurato per la responsabilità civile professionale.

Sede principale: Enna, Via G. Marchese, 2. Sede secondaria: Catania, Via A. Mario, 32.
Telefax 0935501274 - 0935501384. Posta elettronica: "studiolegalemastroianni@tin.it"
Posta elettronica certificata: "studiolegalemastroianni@avvocatopec.com".

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale
Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014

Competenza: Indagini preliminari

Fase Compenso

Fase di studio della controversia € 405,00

Fase introduttiva del giudizio € 315,00

Fase istruttoria e/o dibattimentale € 495,00

Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3: € 1.215,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3 € 1.215,00

Spese generali (15% sul compenso totale) € 182,25

IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE (s.e.o.) € 1.397,25

Al suesposto compenso andranno aggiunte le spese vive imponibili
(fotocopie atti, dattilo, telefoniche e postali, etc.), oltre al CAP e all'IVA.

Si allega copia della richiesta e del decreto di archiviazione.

Con osservanza,

Enna, 19.12.2015

Avv. Camillo Francesco Mastroianni





agli odierni indagati, tutti amministratori locali del Comune di Assoro; rispettivamente il Capizzi, quale sindaco, e gli altri soggetti quali assessori comunali nell'anno 2010.

L'indagine scaturisce dall'esposto, presentato da Bruno Giuseppe nel quale il predetto lamentava la presenza di irregolarità nella gestione del ruolo di riscossione della TARSU da parte del Comune di Assoro per l'anno 2009. In esito alle indagini disposte questo Pubblico Ministero procedeva alla notifica di avviso conclusione delle indagini relativo alla seguente imputazione: **"del delitto previsto e punito dall'art 110, 323 cp** perché in concorso tra loro, CAPIZZI, in qualità di Sindaco del Comune di Assoro, e PROVITINA, ANFUSO, GIANGRECO, in qualità di assessori della giunta dello stesso Comune, quali pubblici ufficiali e, al contempo, quali soggetti sottoposti al pagamento dell'imposta TARSU a favore del suddetto Comune, nell'esercizio delle loro funzioni, in violazione di legge ordini e regolamenti e segnatamente del TU 267/2000 e ss modifiche e del decreto legislativo 22/97 e comunque del dovere di astensione previsto dall'art. 78 TU 267/2000, al fine di conseguire un ingiusto profitto, rappresentato dal mancato pagamento dell'imposta suddetta, deliberavano il provvedimento n. 18 del 3 marzo 2010, approvando il ruolo TARSU, per l'anno 2009/2010, ammontante ad euro 264.394,24.-, nel contenuto trasmesso dall'ATO Enna Uno Spa, omettendo scientemente di controllarne preliminarmente il contenuto e di disporne i dovuti aggiornamenti e, in particolare, tra gli altri, di inserire il proprio nominativo nell'elenco dei contribuenti tenuti al pagamento della tassa suddetta, così omettendo di versare le somme dovute a tale titolo, poi quantificate, per l'anno 2009/2010, nella determina n. 898 del 2011, afferente il ruolo suppletivo della TARSU per l'anno 2009/2010, nella quale veniva indicato il nominativo degli imputati con l'indicazione dell'ammontare dell'imposta non versata per il solo anno 2009, senza applicazione di alcuna sanzione. Fatto commesso in Assoro il 3 marzo 2010".

Orbene, le argomentazioni difensive appaiono persuasive e inducono a riconsiderare le precedenti determinazioni, nella parte in cui fanno espresso riferimento alla clausola apposta alla delibera del marzo 2010, evocante l'obbligo gestorio del responsabile dell'ufficio tributi del Comune di provvedere a tutti gli oneri gestionali, conseguenti all'adozione dell'atto. La delibera del 2010 recita espressamente, in calce al punto 3: *"demandare al dirigente del settore economico finanziario tutti gli adempimenti gestionali che scaturiscono dal presente atto"*. Da questo dato emerge come incombeva all'ufficio preposto la verifica delle regolarità del ruolo e il suo



aggiornamento puntuale, una volta ottenutane la trasmissione dall'ATO, con elenchi carenti e non verificati; con successiva iscrizione dei soggetti ivi non compresi e applicazione agli stessi delle relative sanzioni.

ASSENATO Concetta, assessore della Giunta partecipante alla delibera n. 18 del 2010, sentita su apposita delega del PM, con verbale di sit depositato solo in data 28 novembre (ossia dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cpp), così descrive i problemi insorti all'indomani dell'adozione del ruolo: *"successivamente all'invio delle bollette di pagamento agli utenti, il Comune si è accorto di alcune anomalie relative all'elenco TARSU del 2009 fornito dall'ATO e mi riferisco ad alcuni contribuenti che pur essendo deceduti venivano invitati al pagamento della tassa o di altri che pur avendo cambiato residenza venivano ugualmente invitati al pagamento non tenendo conto della variazione. Pertanto ci siamo resi conto che l'elenco non era aggiornato e quindi necessitava di una verifica dell'ufficio preposto che si è attivato immediatamente provvedendo ad aggiornare l'elenco dei contribuenti incrociando i dati dell'ufficio tecnico comunale con quelli dell'anagrafe. Quindi si è provveduto ad una nuova approvazione da parte della giunta di un ruolo suppletivo."* Il funzionario dell'Ufficio tributi, Rondinella Giuseppe, sentito in distinte occasioni, tra le altre cose ha anche riferito (cfr verbale sit del 23 settembre 2014): *"in effetti abbiamo riscontrato che alcuni utenti, pur presentando regolare denuncia presso l'ATO non erano stati conseguentemente inseriti negli elenchi"*, illustrando poi la posizione di singoli indagati per i quali si evidenziano le violazioni commesse. A queste considerazioni di natura pratica, riguardante eventuali negligenze o carenze nella tenuta del ruolo da parte di ATO e agli omessi doverosi controlli da parte dei funzionari preposti, si affianca la considerazione relativa alla rilevanza pubblicistica delle delibera adottata, sottesa alle ragioni della sua adozione. La delibera n. 18 del 2010 deve ritenersi atto necessario nella misura in cui avrebbe consentito al Comune di riscuotere un ruolo pari ad euro 264.394,24.-, consentendo allo stesso ente di utilizzare le predette somme a copertura dell'anticipazione delle somme avute dalla Regione. In ragione della rilevanza degli importi e dell'urgenza di sanare il debito deve ritenersi che l'interesse pubblicistico, anche laddove fosse concorrente con il fine privato di sottrarsi al pagamento dell'imposta nella misura dovuta, debba qualificarsi come prevalente e condurre all'esclusione del dolo intenzionale richiesto dall'art. 323 cp.

In conclusioni, fermi eventuali profili legati al danno erariale patito dal Comune a seguito al mancato aggiornamento dei ruoli e alla mancata contestazione delle sanzioni discendenti dalle violazioni riscontrate; è plausibile ritenere che gli amministratori locali non abbiano curato l'inserimento del proprio nominativo nei ruoli TARSU del 2009, in un periodo di interregno nel quale la competenza per la riscossione del tributo passava al



Comune, dopo essere stata per anni di competenza all'ATO. Il disordine amministrativo nella tenuta dei ruoli (il mancato aggiornamento, la mancata annotazioni delle comunicazioni ricevute dai cittadini), hanno generato una situazione di incertezza alla quale l'amministrazione ha ovviato con l'adozione del ruolo suppletivo, dimostrando sicuramente molta tolleranza verso i contribuenti ai quali per un certo periodo gli organi preposti, per ammissione dello stesso Rondinella, non hanno ritenuto di contestare la sanzione amministrativa di cui all'art. 76 del decreto legislativo 507/1993.

Accanto a queste considerazioni di ordine generali, valide per tutti gli indagati, pare opportuno fare una precisazione relativa alla peculiare posizione del Capizzi, ossia del Sindaco all'epoca dei fatti; si osserva come la sua violazione si sia di fatto estrinsecata nell'intempestiva comunicazione di una variazione dell'unità abitativa occupata; il nominativo del Capizzi risulta infatti essere l'unico nominativo già inserito nell'elenco fornito dall'ATO per il TARSU 2009, per una residenza non aggiornata. Non di meno lo stesso, dopo l'adozione della delibera del marzo 2010, ossia in data 18 maggio 2010, dichiarava di avere trasferito la propria residenza fin dal 1 gennaio 2009 (quindi anteriormente alla modifica formale della residenza), regolarizzando la propria posizione. Parimenti, in relazione all'ANFUSO si osserva come la stessa abbia comunicato in data 10 maggio 2010 al Comune di Assoro, di avere comunicato già all'ATO, fin dal 2007, il proprio trasferimento di residenza in Via Gramsci n. 37/B; istanza che avrebbe dovuto condurre all'aggiornamento del ruolo, poi non curata. Concludendo, per tutte le ragioni illustrate si ritiene che in chiave prognostica un accertamento dibattimentale non consentirebbe di provare la deliberata volontà del Sindaco e gli assessori, partecipanti alla delibera n. 18 del 2010, di sottrarsi al pagamento del tributo, omettendo di aggiornare i ruoli. Facendo ricorso ad un ragionamento di carattere logico e deduttivo, appare più plausibile pensare che gli amministratori pressati dalla contingente necessità di comune di avere liquidità per rientrare dall'anticipazione fatta dalla regione abbiano recepito il ruolo (fino ad allora tenuto dall'ATO), in parte non curandosi delle carenze ed omissioni dello stesso, appositamente delegate ai funzionari preposti, salvo poi l'adozione del ruolo suppletivo per sanare le incongruenze emerse.

RITENUTA

dunque, la notizia di reato infondata

Visti gli artt. 408 c.p.p. e 125 D.Lgs. 271/89



CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.

DISPONE

Che la presente richiesta venga inviata alla Procura delle Repubblica presso la Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Enna il 6 gennaio 2015

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

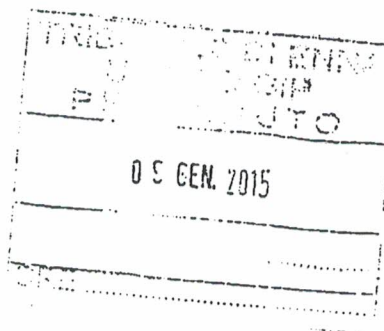
Dott. *Fiammetta Modica* - Sost.

Visto:

Enna, li...

8-1-15

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA



N. 500136/13 R.G. notizie di reato

N. 500658/13 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI ENNA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
- ART. 409/411 C.P.P. -

Il Giudice dott. Calogero Commandatore

Letti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di: Cap. tri Giuseppe, Giovanni Sibilis, Auluso Vittorio e Provino Valerio meglio generalizzato in atti Sottopost 1 ad indagini preliminari, per il reato di cui all' art. 110 e 223 c.p.

Esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 9-1-15 le cui argomentazioni si richiamano interamente

Ritenuto:-

che il procedimento in esame debba essere archiviato perché l'accusa è infondata o comunque mancano elementi di prova idonei a sostenere l'accusa in giudizio;
Visto l'art. 409/411 c.p.p.

P.Q.M.

Dispone l'archiviazione del procedimento.

Enna, li 17/1/15

IL GIUDICE
dott. Calogero Commandatore

Depositato in Cancelleria il 19-1-15

L'Ass. Giud.



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Enna

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

~ artt. 408 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 ~

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Enna

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. in data il 14 febbraio 2013 nei confronti di

CAPIZZI Giuseppe n. Assoro l'8 luglio 1955, ivi residente in Via Sandro Pertini n. 32 – assistito e difeso dall'Avvocato Camillo Mastroianni e dall'Avvocato Agostino Mongioj del foro di Enna – *difensori di fiducia* -

GIANGRECO Sibilla n. Leonforte il 3 febbraio 1982, residente a Assoro in Via San Vincenzo n. 11 – assistita e difesa dall'Avvocato Salvatore LA BIUNDA – *difensore di fiducia* -

ANFUSO Vittorio n. Troina il 30 ottobre 1967, residente a Assoro in Via Gramsci n. 37/13 – assistito e difeso dall'Avvocato Luigi TOSETTO del foro di Enna – *difensore di fiducia* -

PROVITINA Valerio n. Enna il 30 maggio 1979, residente a Assoro in Via Salvator Allende n. 3/A – assistito e difeso dall'Avvocato Agostino Mongioj del foro di Nicosia, con studio in Cerami in Corso Roma n. 106 – tel. 0935.931028 – 338.2763138 – *difensore di ufficio* -

Tutti indagati per il delitto p.p. dall'art. 110, 323 cp

ComMESSO in Assoro il 3 marzo 2010

Ritiene che, in esito alla notifica dell'avviso di conclusione indagini e alla disamina delle memorie difensive depositate dai difensori e alla lettura degli allegati prodotti nonché degli esiti della successiva attività di indagine (depositata in data 28 novembre 2014), la propria precedente determinazione meriti un ripensamento e che gli esiti dell'istruttoria condotta conducano ad una richiesta di archiviazione per la condotta di abuso di ufficio contestata

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
"SERAFINO MASTROIANNI"

DEGLI AVVOCATI CAMILLO FRANCESCO
MASTROIANNI, SANTI MASTROIANNI E
MARILINA GIOVANNA MASTROIANNI
94100 ENNA - Via G. Marchese, 2 (Telefax 0935501274)
Codice fiscale e numero di partita IVA: 01131630863

schema di fattura

Enna

01/09/2016

Dott. CAPIZZI Giuseppe

Via Sandro Pertini n.32

94010

ASSORO

Prat. N. 141/2014

Oggetto: Proc. Pen. 136/2013 R.G.N.R. e n. 658/2013
R.G.G.I.P. contro Capizzi Giuseppe e altri

Partita IVA

C.F.CPZGPP55L08A478N

NATURA DEI SERVIZI OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	SPESE NON IMPONIBILI	SPESE IMPONIBILI	COMPENSI
Compensi avvocati in ambito penale artt. 1 - 3 - 12 e 17 D.M. 55/2014			
Fase studio			€ 405,00
Fase introduttiva			€ 315,00
Fase istruttoria			€ 495,00
Fotocopie atti e postali	€ 27,75		
Spese generali	€ 182,25		
 <u>Coordinate bancarie:</u> Intesa Sanpaolo Filiale di Enna IBAN <<IT23Z0306916801100000031432>> CIN <Z> ABI <03069> CAB <16801> CONTO CORRENTE <100000031432> BIC: <<BCITITMM>>			
TOTALI	€ -	€ 210,00	€ 1.215,00
C.A.P			€ 57,00
IMPONIBILE IVA			€ 1.482,00
IVA 22%			€ 326,04
TOTALE			€ 1.808,04
RIT. D'ACC. 20% SU			€ -
NETTO			€ 1.808,04

I giustificativi delle spese escluse da IVA ai sensi art.15 D.P.R. 633/72 sono conservati in studio, ovvero presso gli uffici giudiziari competenti.